



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n.90 del 04.07.2008

Precisazione della Funzione Pubblica sulla norma introdotta dal D.L. 112 del 25.06.2008

IL MEDICO DI BASE PUO' CERTIFICARE LE MALATTIE

Tra le disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 e che toccano il lavoro pubblico, quella che ha sicuramente suscitato le maggiori perplessità è la norma introdotta con l' art.71, comma 2, che così recita testualmente: *"Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica"*.

Dopo aver letto detta disposizione, ci siamo chiesti un po' tutti: nel caso in cui la malattia si protagga oltre i 10 giorni e, comunque, dopo il secondo periodo di malattia nell'arco dello stesso anno, la certificazione dello stato di malattia può continuare ad essere rilasciata dal "medico di base", come è avvenuto fino ad oggi, o bisogna far necessariamente capo alla "struttura sanitaria pubblica" intesa come ASL, Ospedali, etc..?

A tal proposito, a chiarire la intricata questione, è intervenuto direttamente il Dipartimento della Funzione Pubblica che, in risposta ad uno specifico quesito prodotto da un Ministero, con il parere n. 45 di data odierna, ha precisato che anche i medici di medicina generale *"possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008"*.

In allegato, copia del predetto parere n. 45/2008 del Dipartimento della F.P. .

Nel prendere atto del positivo chiarimento venuto dalla Funzione Pubblica, ci chiediamo: ma chi ha scritto il testo dell'art. 71 del Decreto Legge n. 112, non poteva formulare il comma 2 in modo che fosse già chiaro in partenza che anche il medico di base era legittimato al rilascio delle certificazioni di malattia?

Mah!!!!!!

Si prega di dare la massima diffusione al presente Notiziario.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEGRETERIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

Parere UPPA n.45/08

Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione
Sanitaria

OGGETTO: Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l'avviso interpretativo concernente l'art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all'ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro"(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro